

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti presentati all'emendamento 1.299 della Relatrice</i>)	37
ERRATA CORRIGE	34

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del vicepresidente Gianluca VINCI. — Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 10.05.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2019.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61 e 1.62.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) ritira il suo emendamento 1.63. Intervendo quindi sull'emendamento a sua firma 1.64, rileva come esso sia volto a sopprimere i capoversi secondo e terzo. In particolare, esprime perplessità sul giudizio preventivo sulle proposte di legge da parte della Corte costituzionale, ritenendo che tale previsione sia limitativa del ruolo dei promotori, in quanto il Parlamento, qualora la Corte costituzionale giudichi inammissibile il referendum, non avrà di fatto alcun obbligo di esaminare la proposta. Ritiene sia più opportuno che il giudizio della Corte intervenga successivamente, decorso il termine di diciotto mesi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cecconi 1.64, gli

identici emendamenti Sisto 1.65 e Cecconi 1.66 e l'emendamento Sisto 1.67.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.68, sottolinea l'importanza della questione dei limiti di materia e rileva come la proposta emendativa sia volta a rafforzare tali limiti, affermando l'esigenza che la proposta di legge non sia manifestamente contraria ai principi costituzionali. Ritiene che possano considerarsi ricompresi in tale formulazione anche i limiti già previsti dall'articolo 75 della Costituzione. Dichiaro di non aver compreso la motivazione dell'orientamento della maggioranza su tale tema.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 1.68.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.69, rileva come anche esso sia volto ad affrontare la questione dei limiti di materia. La proposta emendativa raccoglie le sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni, nel senso di indicare con chiarezza i limiti di materia, rafforzandoli rispetto a quelli previsti dall'articolo 75 per il *referendum* abrogativo, attesa la diversità tra i due istituti. Richiama, in particolare, l'attenzione sull'opportunità di non ritenere ammissibili progetti di legge di iniziativa popolare volti principalmente ad avere effetto sugli equilibri di finanza pubblica, ferma restando comunque la possibilità di presentare proposte onerose, a condizione che siano indicate le relative coperture.

Auspica su questo tema un atteggiamento di apertura da parte della relatrice e della maggioranza, trattandosi di questioni meritevoli di approfondimento.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.69.

Roberto SPERANZA (LeU), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.70, osserva preliminarmente come esso sia stato presentato nello spirito costruttivo

che ha caratterizzato l'atteggiamento dal proprio gruppo nel corso dell'esame del provvedimento. Rileva come il primo dei tre nodi fondamentali, quello del *quorum*, sia stato risolto in modo soddisfacente; sul secondo, costituito dal rischio di una contrapposizione tra corpo elettorale e Parlamento, si riserva di intervenire successivamente, mentre la proposta emendativa in esame è volta ad intervenire sul terzo nodo, relativo ai limiti di materia. Sottolinea come tale proposta emendativa, al pari di quelle successive a sua firma, sia volta a offrire una soluzione al riguardo e auspica un'ulteriore riflessione da parte della relatrice e della maggioranza. Rileva come i limiti di materia previsti dal testo siano insufficienti e introducano una contraddizione tra l'articolo 75 della Costituzione e il nuovo articolo 71. Osserva come qualsiasi proposta di legge abbia effetti abrogativi impliciti e richiama l'attenzione sul rischio di un'utilizzazione surrettizia dell'istituto previsto dal nuovo testo dell'articolo 71 al fine di aggirare i limiti di cui all'articolo 75. Ritiene quindi che i limiti previsti per i due istituti debbano essere resi omogenei, riportando nel nuovo articolo 71 i limiti di cui all'articolo 75, oppure modificando anche l'articolo 75.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), osserva preliminarmente come la proposta di legge in esame sia a suo avviso equilibrata e come essa sia volta ad introdurre modifiche costituzionali di notevole rilievo. Ritiene, quindi, che l'accoglimento di alcune richieste delle opposizioni, ad esempio escludendo dal nuovo meccanismo le leggi tributarie, possa consentire di acquisire un consenso più ampio senza pregiudicare l'impianto complessivo della riforma.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'emendamento Speranza 1.70, ritiene necessari chiarimenti in ordine alla possibilità che siano sottoponibili a *referendum*, ai sensi della normativa oggi in discussione, anche gli atti di natura legislativa adottati dalle regioni nell'ambito dei nuovi spazi di autonomia concessi

dallo Stato, se, ovviamente, il processo attualmente in corso giungesse a tale conclusione.

La Commissione respinge l'emendamento Speranza 1.70.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), intervenendo sul suo emendamento 1.71, rileva come esso sia volto a chiarire che il filtro del giudizio di ammissibilità deve riguardare non solo il *referendum*, ma anche la proposta di legge di iniziativa popolare, raccogliendo le indicazioni emerse dalle audizioni effettuate dalla Commissione, anche per evitare che il Parlamento si debba esprimere su di un testo magari palesemente incostituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.71.

Roberto SPERANZA (LeU), intervenendo sul suo emendamento 1.72, ribadisce la sua preoccupazione sull'eventualità di introdurre una contraddizione nel sistema costituzionale qualora si consentisse l'iniziativa legislativa popolare su materie sulle quali l'articolo 75 della Costituzione vieta espressamente il *referendum* abrogativo, come, ad esempio, la materia tributaria. Tale distonia sarebbe scongiurata se nel nuovo articolo 71 della Costituzione si introducessero, tramite rinvio, le medesime limitazioni previste dall'articolo 75, oppure, al contrario, modificando l'articolo 75 al fine di ridurre il novero delle materie su cui non è possibile effettuare *referendum*. Il pericolo, infatti, è quello di consentire in modo indiretto la riduzione della portata dell'articolo 75 della Costituzione.

Andrea GIORGIS (PD), intervenendo sull'emendamento Speranza 1.72, condivide le argomentazioni del collega Speranza osservando che i limiti posti dall'articolo 75 della Costituzione sono frutto dell'attenta ponderazione degli effetti del *referendum* abrogativo su determinati ambiti. Ad esempio, l'abrogazione per via referendaria di disposizioni di carattere

tributario genererebbe una riduzione di entrate fiscali prive di copertura finanziaria, così come l'abrogazione di disposizioni di amnistia e indulto porrebbe seri problemi di attuazione, stante la loro avvenuta applicazione.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'emendamento Speranza 1.72, ribadisce la necessità di chiarire se gli atti legislativi regionali nelle ulteriori materie che lo Stato devolverebbe alla autonomia regionale siano sottoponibili a *referendum* abrogativo nazionale. Si tratta di una questione delicata, in cui, per mancanza di precedenti, non si è assistiti dalla giurisprudenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, osserva che l'articolo 71 della Costituzione disciplina l'istituto del *referendum* propositivo nazionale che dunque dovrebbe essere applicabile solo sulla legislazione statale.

Emanuele FIANO (PD) sottolinea che la delicatezza della questione deriva dalla mancanza di precedenti in materia.

Pierantonio ZANETTIN (FI), preannunciando il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sull'emendamento Speranza 1.72, si associa ai deputati intervenuti nel sottolineare l'estrema importanza delle questioni poste e la necessità di non introdurre incoerenze nel sistema.

Francesco FORCINITI (M5S), intervenendo sull'emendamento Speranza 1.72, si dichiara in disaccordo con le opinioni espresse dai colleghi, in quanto, a suo giudizio, non vi è contraddizione tra gli articoli 71, come la proposta di legge all'esame intende modificare, e 75 della Costituzione, che disciplinano istituti di natura e finalità diverse. Anzi, a suo giudizio, con le modifiche introdotte all'articolo 71, sarà promossa l'iniziativa dal basso e la responsabilizzazione dei cittadini.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), intervenendo sull'emendamento Speranza

1.72, osserva che la limitazione dell'iniziativa referendaria abrogativa sulla materia tributaria non discende da motivazioni di copertura, ma dalla scelta, fatta dai Costituenti, di riservare taluni ambiti esclusivamente al Parlamento, per consentire il più ampio dibattito e la sintesi di tutti gli interessi coinvolti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che su tale materia è legittimo avere opinioni diverse.

Andrea GIORGIS (PD), intervenendo sull'emendamento Speranza 1.72, ritiene ineccepibili dal punto di vista logico le argomentazioni del collega Forciniti che, condotte alle estreme conseguenze, ritengono possibile l'introduzione nell'ordinamento di una fonte del diritto diversa e ulteriore rispetto a quella parlamentare. Si tratta peraltro di una soluzione, a suo avviso, non auspicabile, in quanto renderebbe impossibile il confronto e la sintesi degli interessi diversi su materia di particolare delicatezza attraverso una scelta necessariamente binaria.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), preannunciando il suo voto favorevole sull'emendamento Speranza 1.72, ritiene necessaria una maggiore cautela, dal momento che le attuali limitazioni alla iniziativa legislativa popolare in materia tributaria derivano da una molteplicità di ragioni che non possono essere trascurate, rilevando come le norme tributarie non riguardino solo profili finanziari ma anche profili procedurali.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, condividendo le osservazioni del collega Forciniti, ritiene inopportuno considerare unitariamente gli articoli 71 e 75 della Costituzione, che disciplinano istituti con natura e finalità diverse. A suo giudizio, è attualmente all'esame la possibilità che la democrazia diretta e quella rappresentativa giungano ad un reciproco completamento e che, anzi, dal rafforzamento della democrazia diretta quella rappresentativa riceva un nuovo stimolo.

Andrea GIORGIS (PD), intervenendo sull'emendamento Speranza 1.72, si chiede con quali modalità gli interessi di milioni di cittadini possano trovare considerazione in un comitato promotore che, per sua natura, è composto da poche persone. Ribadisce, pertanto, che la democrazia rappresentativa è l'unico strumento che permette la composizione delle posizioni, necessaria soprattutto in materie di estrema delicatezza.

Valentina CORNELI (M5S) osserva che il Parlamento non è assolutamente escluso dal procedimento in questione, avendo ampie possibilità per migliorare la proposta di iniziativa popolare.

Andrea GIORGIS (PD) fa notare che i promotori del *referendum* potrebbero non condividere l'impostazione del Parlamento.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, dopo aver fatto notare che il Parlamento può intervenire e modificare la proposta popolare, osserva che i promotori del *referendum* potrebbero anche rinunciare all'indizione del *referendum*. A suo avviso, sarebbe infatti un rischio per gli stessi promotori ignorare l'attività del Parlamento e andare al *referendum* col rischio di perderlo.

Andrea GIORGIS (PD) dichiara di restare convinto dell'idea che appare inopportuno lasciare che sia una ristretta minoranza, peraltro non eletta dai cittadini, a decidere su questioni anche rilevanti.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), nel richiamare la figura di Marco Pannella, ricordando come quella personalità politica fosse convinta della modernità dello strumento del *referendum* abrogativo, in quanto volto a stimolare l'attività del Parlamento, evidenzia la necessità di disinnescare lo scontro tra Parlamento e cittadini, definendo inoltre precisi limiti materiali di ammissibilità. Ritiene necessario recuperare forme di confronto costruttive tra popolo e istituzioni, valorizzando la par-

tecipazione dei cittadini nell'ambito di un percorso rispettoso del quadro istituzionale. Giudica opportuno, in tal senso, modificare il testo nel senso, ad esempio, di affidare ad un organo terzo – come potrebbe essere l'Ufficio centrale per i *referendum* della Corte di cassazione – la valutazione sulla natura sostanziale o meno delle modifiche apportate al testo dal Parlamento, potendosi anche prevedere, in caso di modifiche, l'onere di una successiva raccolta di firme in vista dell'indizione del *referendum*. Oppure si potrebbe, a suo avviso, in tali casi, stabilire che sia sottoposto a voto referendario soltanto il testo dell'iniziativa popolare. Richiamando il caso della Svizzera, invita dunque a prestare attenzione al rischio di certe derive plebiscitarie, che potrebbero derivare da un utilizzo sbagliato degli strumenti di democrazia diretta.

Francesco FORCINITI (M5S), ritiene opportuno rifuggire da interpretazioni iper- maggioritarie, affermatesi negli ultimi anni con la tendente personalizzazione dello scontro politico, che hanno portato, ad esempio nella scorsa legislatura, ad attribuire al *referendum* una connotazione sbagliata, legata all'affermazione di uno schieramento contro l'altro. Invita, dunque, a nutrire maggiore fiducia negli strumenti referendari, recuperando lo spirito di collaborazione e arricchimento che essi riescono a favorire. Osserva, infine, che il provvedimento mira proprio a innescare un circuito virtuoso e sinergico tra Parlamento e cittadini, nella prospettiva di leggi migliori.

Emanuele PRISCO (FdI), pur riconoscendo al deputato Forciniti la capacità di esporre le sue argomentazioni con sincera passione, ritiene che la sua tesi si scontri con problematiche tecniche evidenti. Se lo scopo è quello di favorire la partecipazione popolare, ritiene preferibili altre strade, tenuto conto, peraltro, dell'attuale quadro costituzionale. Interrogandosi, peraltro, sulle conseguenze che potrebbe avere, ad esempio, l'indizione di un *referendum* propositivo su una materia che

rappresenta il punto qualificante del programma di indirizzo politico di una maggioranza di governo, ritiene che sarebbe opportuno modificare il testo in esame, prevedendo un circuito di produzione legislativa più coerente all'impianto costituzionale. Si potrebbe, ad esempio, a suo avviso, prevedere, tra le diverse modifiche, di sottoporre al voto del *referendum* solo la proposta di iniziativa popolare, laddove fosse stata modificata dal Parlamento, in modo da scongiurare qualsiasi ipotesi di cortocircuito istituzionale.

Gennaro MIGLIORE (PD) chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema audiovisivo di ripresa a circuito chiuso.

Valentina CORNELI (M5S) ritiene che il provvedimento stimolerà una crescita del corpo elettorale, che sarà spinto ad informarsi e a partecipare attivamente, attenuando progressivamente quei fenomeni distorsivi richiamati a più riprese nel dibattito.

Gennaro MIGLIORE (PD) giudica irrealistico l'intento pedagogico, testé richiamato dalla deputata Corneli, che si porrebbe alla base del provvedimento in esame, facendo notare che l'attività legislativa appare complessa e richiede una organizzazione adeguata e delle conoscenze specifiche, che spingono ad esempio gli stessi gruppi parlamentari a ricorrere ad una particolare ripartizione delle competenze tra i loro componenti. Manifesta quindi grande preoccupazione sull'assenza di limiti di materia, che potrebbe portare a sottoporre al *referendum* propositivo materie delicate, ad esempio in ambito penalistico o delle leggi di spesa, con il rischio di violare i principi fondamentali della Costituzione e dello Stato di diritto o di sottoporre ad un voto magari impulsivo e non ponderato questioni che richiede-

rebbero la massima attenzione. Occorre infatti assicurare la garanzia dei diritti delle minoranze, che costituisce un elemento essenziale della democrazia.

La Commissione respinge l'emendamento Speranza 1.72.

Roberto SPERANZA (LeU), intervenendo sul suo emendamento 1.73, rileva il tenore culturale del dibattito svoltosi fino a questo momento. Ritiene, tuttavia, che il tema della frizione tra la piazza e il Palazzo risieda nella questione del « ballottaggio » tra le due proposte previsto dal provvedimento, rispetto alla quale le argomentazioni sostenute dalla maggioranza non lo hanno convinto. Rileva, inoltre, che, a suo avviso, esiste una contraddizione di fondo tra ciò che l'articolo 75 vieta e ciò che l'articolo 71 concederebbe: si riferisce, in particolare, a titolo di esempio, all'ipotesi di introdurre, in forza di una legge di iniziativa popolare, nuove tasse in sostituzione di altre, che sarebbe consentito in forza del nuovo articolo 71 e vietato dall'articolo 75.

Evidenzia quindi un forte rischio di introdurre elementi di incoerenza nella carta costituzionale. Non comprende le ragioni di un irrigidimento della maggioranza sulla sottrazione di ulteriori materie all'iniziativa legislativa popolare, in quanto crede che la questione, non rientrando tra i pilastri della politica del Movimento 5 Stelle, abbia ancora margini di miglioramento, chiedendo quindi di accantonare l'emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Speranza 1.73 e Giorgis 1.74.

Pierantonio ZANETTIN (FI), intervenendo sull'emendamento Sisto 1.75, ne sottolinea l'importanza, in quanto esclude la possibilità di revisione costituzionale e di modifica di leggi costituzionali. Invita poi i colleghi della maggioranza a chiarire cosa intendano per principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, in quanto tale locuzione, risultando troppo

generica, lascia aperto un campo troppo ampio e indistinto, rispetto al quale andrebbero fissati paletti più rigidi.

Stefano CECCANTI (PD), dopo aver premesso che, rispetto alla questione sollevata dal collega Zanettin, sono probabilmente più chiari gli emendamenti Sisto 1.77 e 1.78, sottolinea che mentre costituisce un caso di scuola la possibilità che con un *referendum* abrogativo possano essere abrogate norme tali da creare una situazione di incostituzionalità, con quello propositivo tale possibilità assume una preoccupante concretezza. Invita pertanto ad un approfondimento della questione.

Valentina CORNELI (M5S), non comprendendo l'impostazione dell'emendamento Sisto 1.75, chiede chiarimenti sugli effetti che si vogliono produrre.

Pierantonio ZANETTIN (FI) chiarisce che l'emendamento è volto a impedire modifiche costituzionali attraverso leggi di iniziativa popolare nonché ad escludere la possibilità di intervenire su leggi costituzionali.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, precisa che il testo, facendo riferimento solo alle leggi ordinarie, esclude dalla possibilità di iniziativa popolare le leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

Stefano CECCANTI (PD) sottolinea che sarebbe meglio esplicitare che le proposte non devono avere contenuti in violazione della Costituzione, non solo dei principi e diritti fondamentali che, peraltro, andrebbero definiti, non essendo chiaro se con ciò si intenda quelli inclusi nei primi dodici articoli ovvero i principi fondanti della nostra Costituzione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, chiarisce che la proposta in esame non lascia margini di possibilità ad alcuna violazione della Costituzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.75, 1.76, 1.77 e 1.78 e Cecconi 1.79.

Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sull'emendamento Forciniti 1.80, osserva come esso sia suscettibile di determinare problemi interpretativi senza peraltro conseguire l'obiettivo che si prefigge. Rileva, infatti, come la formulazione da esso recata non determinerebbe l'ampliamento delle materie sottoponibili a *referendum*, in quanto il mancato rispetto dei vincoli derivanti dal diritto europeo e internazionale determinerebbe comunque l'inammissibilità del *referendum*, in virtù del richiamo ai principi fondamentali della Costituzione, fra i quali è ricompreso l'articolo 11, che sancisce appunto l'obbligo di rispetto dei vincoli europei.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) rileva come, quand'anche fossero approvate leggi in contrasto con la normativa europea, tali leggi verrebbero disapplicate in sede giurisdizionale.

Francesco FORCINITI (M5S) ritiene che l'emendamento a sua firma 1.80 da un lato garantisca il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali del diritto europeo e internazionale, mantenendo la previsione per cui non possono essere sottoposte a *referendum* proposte che contrastino con tali diritti e principi, ma dall'altro consentirebbe ai cittadini di mettere politicamente in discussione specifiche normative europee, così come è già consentito al Parlamento.

Stefano CECCANTI (PD) osserva come eventuali leggi in contrasto con norme europee rischierebbero di essere immediatamente disapplicate in sede giurisdizionale. Ricorda, inoltre, come l'articolo 11 della Costituzione sia ricompreso articolo tra i principi fondamentali della Carta e come, quindi, non sarebbero comunque sottoponibili a *referendum* leggi in contrasto con i vincoli europei e internazionali.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) rileva come l'emendamento Forciniti 1.80 non risponda alle esigenze di chiarezza che sono state richiamate anche nel corso delle audizioni e che sia suscettibile di

determinare incertezze interpretative. Ritiene opportuno un ulteriore approfondimento.

La Commissione approva l'emendamento Forciniti 1.80 (*vedi allegato 1*).

Giorgio SILLI (FI), intervenendo sull'emendamento Sisto 1.81, rileva come esso sia volto a prevedere uno specifico riferimento, fra i limiti di materia, ai trattati internazionali. Osserva, infatti, come l'approvazione, anche da parte del Parlamento, di una legge in contrasto con un trattato internazionale sarebbe problematica, e che in tal caso sarebbe necessario uscire dal trattato per poi negoziare eventualmente una nuova adesione.

Valentina CORNELI (M5S) rileva come una legge che violi un trattato internazionale sarebbe giudicata illegittima dalla Corte costituzionale per violazione dell'articolo 11 della Costituzione.

Giorgio SILLI (FI) sottolinea come, indipendentemente dalla legittimità costituzionale, l'approvazione di una legge in contrasto con un trattato sarebbe problematica per quanto concerne i rapporti internazionali, specialmente in materie delicate quali il commercio o la difesa. Ribadisce come, a suo avviso, l'approvazione di una legge del genere equivarrebbe di fatto al recesso dal trattato.

Valentina CORNELI (M5S) non condive le osservazioni del deputato Silli, ritenendo che l'approvazione di una tale legge non determinerebbe il recesso dal trattato bensì l'illegittimità costituzionale della legge stessa per violazione dell'articolo 11 della Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.81.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.82, rileva come esso sia volto ad esplicitare il limite di materia, a suo avviso necessario, relativo alle leggi tributarie.

Gennaro MIGLIORE (PD) giudica incomprensibile la scelta di rendere sottoponibili a *referendum* anche le leggi tributarie e di bilancio, in quanto esse sono espressione di una essenziale prerogativa parlamentare e, anche in considerazione della loro complessità, non è ipotizzabile che possano costituire oggetto di *referendum* propositivo. Chiede alla relatrice di valutare l'accantonamento della proposta emendativa in esame o una modifica del parere precedentemente espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.82.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.83, rileva come il provvedimento in esame consenta di sottoporre a *referendum* un'ampia gamma di materie e ritiene dunque che l'introduzione del limite relativo alle leggi tributarie non corra il rischio di snaturare il senso complessivo della proposta. Osserva come le scelte relative all'imposizione tributaria e all'utilizzazione del gettito costituiscano una prerogativa essenziale del Governo, con l'approvazione del Parlamento, e come sottoporre tali scelte a *referendum* comporti il rischio di una deriva plebiscitaria, laddove viceversa non prevalgano interessi settoriali o di categoria, come accaduto nell'esperienza della California. Ricorda come il provvedimento in esame preveda comunque la sottoponibilità a *referendum* delle leggi di spesa, nonostante le difficoltà che può comportare l'individuazione delle coperture. Comprende la volontà delle forze politiche della maggioranza di favorire la responsabilizzazione dei cittadini, ma ritiene che tale intento non possa estendersi indiscriminatamente ad ogni materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cecconi 1.83 e Sisto 1.84.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, intervenendo sull'ordine dei lavori, avverte di aver presentato una proposta di riformulazione dell'emendamento Ceccanti

1.215 (*vedi allegato 1*), concordata con il presentatore e volta ad evitare possibili dubbi interpretativi circa la portata della norma.

Stefano CECCANTI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.215.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.85 e 1.86.

Pierantonio ZANETTIN (FI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.87, rileva come esso abbia la finalità di rendere esplicita la non sottoponibilità a *referendum* di proposte di legge su materie di competenza concorrente o di competenza esclusiva delle Regioni, nonché sulle materie oggetto dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Dal momento che la relatrice ha motivato la propria contrarietà affermando che tale limite è già contenuto implicitamente nel testo, non comprende per quale motivo esso non possa essere reso esplicito. Rileva come sarebbe singolare che tale emendamento fosse respinto anche da parte del gruppo della Lega.

Emanuele FIANO (PD) osserva come la legge di riconoscimento dell'autonomia differenziata approvata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non sia sottoponibile a *referendum*, mentre non è chiaro se siano o meno sottoponibili a *referendum* leggi concernenti materie per le quali sia stata riconosciuta l'autonomia differenziata. Rileva come le materie sulle quali è in corso il negoziato per il riconoscimento dell'autonomia differenziata ad alcune regioni siano di notevole rilevanza ed attengano anche ai rapporti internazionali.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, ritiene che le questioni poste possano essere oggetto di ulteriori approfondimenti, ma ribadisce come i limiti previsti dalla proposta emendativa in esame siano già contenuti nel testo.

Valentina CORNELI (M5S) ritiene opportuno affrontare il problema nel momento in cui le leggi ex articolo 116, terzo comma, alle quali si fa riferimento, saranno effettivamente approvate.

Emanuele FIANO (PD) precisa come il problema posto attenga alla sottoponibilità delle leggi regionali a *referendum*.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) dichiara che il proprio gruppo si atterrà al parere espresso dalla relattrice, riservandosi comunque di approfondire la questione anche in vista dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, attesa la rilevanza e la novità del tema posto.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ribadisce di non comprendere la contrarietà ad esplicitare nel testo quanto ad avviso della relattrice sarebbe già implicito. Osserva come a suo avviso il rinvio ai diritti e principi fondamentali previsti dalla Costituzione non sia sufficiente, in quanto le materie in questione sono disciplinate dagli articoli 116 e 117 della Costituzione, che non sono collocati né tra i principi fondamentali né nella Parte I, relativa ai diritti, della Carta. Ribadisce la richiesta di accantonamento, e come riterrebbe singolare la reiezione dell'emendamento con il voto contrario della Lega.

Cristian INVERNIZZI (Lega), replicando alle affermazioni del deputato Zanettin, assicura come la Lega sia particolarmente attenta a queste tematiche, e come la stessa attenzione vi sia da parte del Movimento 5 Stelle, nonché dei Ministri Fraccaro e Stefani, al fine di pervenire ad una formulazione che garantisca la non sottoponibilità a *referendum* propositivo delle materie in questione. Ribadisce come il gruppo della Lega si atterrà al parere formulato dalla relattrice, ma preannuncia la formulazione di una successiva proposta, durante l'esame da parte dell'Assemblea, che ritiene possa trovare il consenso anche da parte del gruppo di Forza Italia.

Emanuele FIANO (PD), tornando ad intervenire sull'emendamento Zanettin

1.87, ritiene opportuno un confronto con la Ministra Stefani, allo scopo di approfondire il rapporto che si creerà tra le disposizioni legislative regionali nelle ulteriori materie individuate e lo strumento referendario.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura il suo impegno in merito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zanettin 1.87 e gli emendamenti Sisto 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94 e 1.95.

Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sull'emendamento Sisto 1.96, sottolinea l'opportunità di escludere la materia penale dalle materie su cui è possibile l'effettuazione del *referendum* propositivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.96 e 1.97.

Pierantonio ZANETTIN (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.98, richiama quanto da lui detto sulla necessità di approfondire le connessioni tra l'istituto referendario e i nuovi rapporti che si stanno delineando tra lo Stato e le Regioni che hanno chiesto forme particolari di autonomia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanettin 1.98 e Sisto 1.99.

Gennaro MIGLIORE (PD), intervenendo sull'emendamento Sisto 1.100, sottolinea che esso è volto a disciplinare i limiti temporali di riproposizione del *referendum* propositivo in caso di esito negativo della consultazione. Ritiene si tratti di un tema che merita di essere approfondito, dal momento che può riguardare materie molto delicate.

Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sull'emendamento Sisto 1.100, si dichiara d'accordo con quanto affermato dal deputato Migliore e rileva come per la riproposizione del referendum abrogativo sia previsto il limite di cinque anni.

Emanuele FIANO (PD), condividendo le argomentazioni dei colleghi e sottoscrivendo l'emendamento Sisto 1.100, ne sollecita l'accantonamento per poterne approfondire la portata.

Pierantonio ZANETTIN (FI), sottoscrivendo l'emendamento Sisto 1.100, si unisce alla richiesta di accantonamento.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, ricorda che il parere contrario sull'emendamento Sisto 1.100 è motivato dalla opportunità di non introdurre in un testo costituzionale disposizioni eccessivamente dettagliate, essendo preferibile, come sottolineato dal professor Onida, sentito in audizione, rinviarle alla legge di attuazione. Inoltre, ritiene che sia meglio non prevedere tempistiche troppo rigide, trattandosi, a suo giudizio, di argomenti su cui è preferibile l'intervento della Corte costituzionale.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene che i limiti alla riproposizione di un *referendum* costituiscano un problema diverso a seconda dell'esito della consultazione. Infatti, se vincono i no all'abrogazione, è possibile riproporre il quesito alla scadenza del termine previsto; se vincono i sì, invece, tocca alla Corte costituzionale chiarire entro quanto tempo il legislatore possa intervenire con una regolamentazione di senso contrario all'esito referendario.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, ribadisce la sua preferenza per l'inserimento della normativa di dettaglio nella legge di attuazione, per non appesantire il testo costituzionale.

Stefano CECCANTI (PD), preso atto del parere della relatrice, propone di riformu-

lare l'emendamento Sisto 1.100 esplicitando il rinvio alla legge di attuazione.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, giudicando condivisibile la proposta del collega Ceccanti, propone l'accantonamento dell'emendamento Sisto 1.100.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Sisto 1.100 è da intendersi accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.101, 1.102 e 1.103.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'emendamento Sisto 1.104, ritiene opportuno che sia accantonato, dal momento che esso riguarda un caso particolare riconducibile alla tematica più generale dell'emendamento Sisto 1.100, testé accantonato.

Emanuele PRISCO (FdI) chiede chiarimenti al collega Fiano sulle motivazioni del giudizio da lui espresso sull'emendamento Sisto 1.104.

Emanuele FIANO (PD), osservando che l'emendamento Sisto 1.104 riguarda l'innammissibilità del *referendum* propositivo nel caso in cui la proposta di legge popolare sia presentata quando le Camere siano sciolte o manchino meno di sei mesi alla loro cessazione, sottolinea che si tratta di una questione cui prestare attenzione.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, condividendo le argomentazioni del deputato Fiano, propone l'accantonamento dell'emendamento Sisto 1.104.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Sisto 1.104 deve intendersi accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108.

Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.109, ribadendo quanto in precedenza affermato, afferma che, a suo giudizio, data la sua portata innovativa maggiore, il *referendum* propositivo deve avere limiti di materia maggiori rispetto al *referendum* abrogativo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ceccanti 1.109 e 1.110.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), intervenendo sul suo emendamento 1.111, ritiene necessario esplicitare l'esclusione della possibilità di proporre, a copertura di nuovi oneri recati dalla proposta di legge sottoposta a *referendum* propositivo, il ricorso all'indebitamento, di cui all'articolo 81, secondo comma, della Costituzione.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'emendamento Magi 1.111, condivide la necessità di escludere la previsione con *referendum* del ricorso all'indebitamento, mentre ritiene difficilmente applicabile, data l'esperienza della legislazione italiana, il limite dell'omogeneità del contenuto.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, osserva come il parere contrario all'emendamento Magi 1.111 si fonda sulla constatazione che l'articolo 81, secondo comma, della Costituzione prevede che la proposta di ricorso all'indebitamento sia approvata da una maggioranza qualificata, e che il testo esclude per tali procedure rafforzate il ricorso al *referendum* propositivo.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.111.

Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.112, sottolinea che esso è volto ad evitare l'aggiramento del divieto di promuovere *referendum* propositivi volti a modificare le scelte fondamentali stabilite con legge di bilancio.

La Commissione respinge l'emendamento Ceccanti 1.112.

Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.113, sottolinea che esso è volto ad escludere la possibilità di promuovere leggi di spesa con *referendum* propositivi, analogamente al divieto posto per i *referendum* abrogativi.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, ribadendo il parere contrario, osserva che il testo non reca con sufficiente chiarezza i parametri necessari all'individuazione delle leggi di spesa da escludere dall'iniziativa referendaria.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene che, una volta accettato il principio, si potrebbe trovare i parametri ritenuti più precisi per qualificare le leggi di spesa escluse dalla proposta referendaria.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Ceccanti 1.113, che riproduce il contenuto di un suo emendamento già respinto. Sollecita una presa di posizione chiara della maggioranza sulla volontà o meno di escludere le leggi di spesa dal novero delle materie su cui è possibile proporre *referendum*.

Emanuele FIANO (PD) si unisce alla richiesta del collega Magi di avere chiarimenti dalla relatrice sul punto.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, ritiene necessario introdurre limitazioni solo con riferimento alla necessità di prevedere la copertura finanziaria delle leggi di spesa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ceccanti 1.113, Sisto 1.252 e 1.114, Lucaselli 1.115 e 1.116 e Sisto 1.117.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.118, ritiene necessario esplicitare il divieto di proporre *referendum* che possano incidere sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La Commissione respinge l'emendamento Fiano 1.118.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'emendamento Marco Di Maio 1.119, di cui è cofirmatario, sollecita ancora una volta una riflessione sulla opportunità di verificare l'incidenza delle disposizioni in discussione sulle nuove sfere di autonomia su cui lo Stato e alcune regioni stanno discutendo.

La Commissione respinge l'emendamento Marco Di Maio 1.119.

Emanuele FIANO (PD) illustra l'emendamento Pollastrini 1.120, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione. Manifesta la sua contrarietà nei confronti di un impianto normativo che spinge all'assunzione di decisioni di carattere binario su questioni delicate, come quella dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Andrea GIORGIS (PD) chiede alla relatrice se vi sia la disponibilità a confrontarsi sul complesso di quelle proposte emendative presentate dal suo gruppo — ovvero l'emendamento in esame e quelli successivi — che mettono in evidenza i rischi che potrebbero derivare dal demandare ai cittadini il compito di legiferare su materie particolarmente delicate. Fa riferimento, ad esempio, alla materia penale o a quelle che coinvolgono la tutela di diritti e libertà fondamentali o il mantenimento del livello delle prestazioni sociali.

Gennaro MIGLIORE (PD), ritenendo opportuno che, in rappresentanza dei cittadini, si avverta una maggiore responsabilità verso il Paese, evidenzia i rischi che derivano dal sottoporre a *referendum* — strumento che, come configurato, potrebbe prestarsi a semplificazioni e strumentalizzazioni propagandistiche — materie complesse, come quelle che riguardano l'ordine pubblico e la sicurezza. Osserva che il testo in esame reca numerose contraddizioni, auspicando l'approvazione dell'e-

mendamento Pollastrini 1.120, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Pollastrini 1.120.

Emanuele FIANO (PD), al fine di precisare il pensiero da lui precedentemente espresso con riferimento all'emendamento Sisto 1.104, fa notare che le preoccupazioni da lui manifestate riguardano l'impossibilità per il Parlamento di esprimersi sulla proposta, quando essa è presentata quando le Camere sono sciolte o manca meno di sei mesi alla loro cessazione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 14.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del vicepresidente Gianluca VINCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che la deputata Vietina ha sottoscritto tutte le proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia.

Avverte, quindi, che sono stati presentati quattordici subemendamenti (*vedi allegato 2*) all'emendamento della relatrice 1.299, che la presidenza ha ritenuto tutti ammissibili.

Emanuele FIANO (PD) interviene sull'emendamento Marco Di Maio 1.121, di cui è cofirmatario, invitando la maggioranza a riflettere in modo approfondito sull'opportunità di non ricomprendere, tra le proposte di iniziativa popolare sottoponibili alla procedura referendaria secondo le previsioni del provvedimento in esame, anche quelle che affrontano il tema della sicurezza dello Stato.

Manifesta preoccupazione per questa possibilità e si domanda se la maggioranza sia consapevole fino in fondo delle problematiche che potrebbero sorgere.

Invita, inoltre, a rifuggire dal pericolo dell'illusione della democrazia diretta e sottolinea come la proposta emendativa in discussione si differenzi concettualmente dall'emendamento Pollastrini 1.120, che fa riferimento alla sicurezza pubblica e non alla sicurezza dello Stato, tema le cui implicazioni potrebbero avere risvolti molto più gravi.

Rivolge, quindi, nuovamente un appello alla maggioranza a riflettere sul punto.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, replicando al collega Fiano, non ravvisa i pericoli paventati e conferma il parere contrario sulla proposta emendativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marco Di Maio 1.121, Ceccanti 1.122 e Migliore 1.123.

Emanuele FIANO (PD) illustra l'emendamento 1.124, a sua prima firma, domandando alla relatrice se non ritenga che le proposte in tema monetario debbano essere escluse, in quanto il tema rientra nell'ambito di specifici trattati internazionali.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, conferma che le proposte di iniziativa popolare in tema della moneta rientrano tra

quelle che possono essere sottoposte a iniziativa referendaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fiano 1.124 e Marco Di Maio 1.125.

Emanuele FIANO (PD) osserva che l'emendamento Giorgis 1.126, di cui è cofirmatario, molto opportunamente prevede che le proposte di iniziativa popolare che incidono su norme penali e di procedura penale non possono essere approvate tramite *referendum* propositivo.

Oltre, infatti, a intravedere rilevanti rischi derivanti dalla possibilità di ammettere il *referendum* propositivo su proposte di iniziativa popolare in materia penale, considera culturalmente sbagliato un atteggiamento che esautorava il ruolo del Parlamento, anche in considerazione del fatto che esiste una prassi consolidata che prevede la possibilità di richiedere la votazione segreta su norme che incidono su norme riguardanti le persone. Rinnova, quindi, l'invito alla maggioranza a prestare una maggiore attenzione agli ambiti che dovrebbero essere esclusi dall'iniziativa popolare.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come creando un sistema che consente al comitato promotore di dare luogo al *referendum* a prescindere da ciò che fa il Parlamento è necessario porre dei limiti stringenti mentre nello schema ipotizzato nella sua proposta di legge costituzionale C. 726 non era necessario porre limiti stringenti in quanto il Parlamento poteva recepire anche soltanto i principi senza necessità di giungere al referendum.

La Commissione respinge l'emendamento Giorgis 1.126.

Stefano CECCANTI (PD) interviene sull'emendamento Fiano 1.127, di cui è cofirmatario, sottolineando chiarendo che questo emendamento non è finalizzato a evitare l'iniziativa popolare su tutto ma è un invito alla cautela negli ambiti di diritti

che peraltro sono sottoponibili al voto segreto.

La Commissione respinge l'emendamento Fiano 1.127.

Barbara POLLASTRINI (PD) illustra l'emendamento 1.128, di cui è prima firmataria, evidenziando che le leggi in materie che attengono ai diritti e alle libertà individuali, tra cui rientra anche la tutela delle minoranze linguistiche prevista dall'articolo 6 della Costituzione, dovrebbero essere escluse dall'effettuazione del *referendum* propositivo.

Rivolge, quindi, un appello alla maggioranza a non toccare queste libertà e questi diritti che riguardano una sfera delicatissima, acquisiti attraverso un percorso storico di dolorose e faticose conquiste democratiche.

Evidenzia come il procedimento binario previsto dal provvedimento in esame non solo tolga al Parlamento la giusta rilevanza che dovrebbe avere, ma svisciva anche l'istituto referendario che rischia di perdere la spinta innovativa che è stata la sua principale caratteristica.

Ricorda all'onorevole Forciniti che anche lei ha portato avanti delle battaglie referendarie e che anche lei da giovane non comprendeva il senso delle istituzioni e nemmeno del Parlamento. Ringrazia poi la relatrice, onorevole Dadone per il garbo e l'ascolto che sono così importanti nel confronto politico.

Francesco FORCINITI (M5S), pur ringraziando la collega Pollastrini per le parole gentili da lei usate nei suoi confronti, non ritiene di potersi considerare immaturo solo per la differenza di età e di esperienza che lo separa dalla collega.

Barbara POLLASTRINI (PD) assicura di non avere in alcun modo inteso sindacare il grado di maturità dei colleghi, tanto meno in base al dato anagrafico, avendo fatto, piuttosto, un discorso di ampio respiro.

Francesco FORCINITI (M5S) ritiene che le differenze evidenziate dalla collega

Pollastrini siano di carattere politico e non anagrafico e ritiene fondamentale che ognuno sia libero di esprimere le proprie opinioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura che il suo impegno è proprio quello di garantire tale diritto a tutti.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) ritiene di non avere chiara la portata dell'emendamento Pollastrini 1.128 e dei successivi, tutti vertenti sui diritti fondamentali su cui si propone di escludere la possibilità di proporre con *referendum* proposte di legge, dal momento che il testo della disposizione che essi intendono modificare sembra già comprendere tutte le fattispecie esplicitate dalle singole proposte emendative.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'emendamento Pollastrini 1.128, ritiene necessario una maggiore esplicitazione dei limiti alla luce dei quali vagliare l'ammissibilità dei *referendum* propositivi, dal momento che la materia dei diritti costituzionali si presta a interpretazioni restrittive o, viceversa, ampliative a seconda dei punti di vista adottati.

Stefano CECCANTI (PD) chiarisce che tali emendamenti sono necessari perché la Costituzione non contiene soltanto principi e che dunque sarebbe più opportuno nel testo della legge costituzionale fare esplicito riferimento alla Costituzione nella sua totalità quale parametro per il vaglio di ammissibilità in luogo dell'attuale indicazione astratta dei principi e dei diritti fondamentali.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), concordando con le osservazioni del collega Ceccanti, ritiene necessario esplicitare e chiarire i parametri in base ai quali esprimere sia il giudizio di ammissibilità sia quello di conformità alla Costituzione perché si sta approvando un testo che modifica la costituzione e introduce un nuovo meccanismo di produzione legislativa e dunque è bene che i limiti siano chiari.

Valentina CORNELI (M5S) rassicura i colleghi sul fatto che la maggioranza è sensibile alle problematiche segnalate e si dice sicura che sia possibile un proficuo confronto tra le parti volto ad eliminare le eventuali ambiguità o astrattezze ravvisabili nel testo.

Emanuele FIANO (PD), pur apprezzando gli impegni assunti dalla collega Corneli, rileva tuttavia di non avere avuto riscontro ai rilievi da lui sollevati.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene inopportuno indicare parametri che si prestano a interpretazioni divergenti. Pertanto, ribadisce la necessità di modificare il testo con la previsione esplicita della Costituzione quale parametro per la verifica dell'ammissibilità del *referendum*.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU), dichiarando il favore del suo gruppo per gli emendamenti della collega Pollastrini, volti all'esplicitazione dei parametri di ammissibilità dei *referendum*, si associa alle proposte di riformulazione del testo.

Giorgio MULÈ (FI), sottolineando la fondatezza delle argomentazioni addotte dai colleghi intervenuti e considerando che la Costituzione medesima assume il fatto che i principi da essa sanciti siano fondamentali, ritiene che il riferimento nel testo della proposta di legge in esame a principi fondamentali induca erroneamente a pensare che la Costituzione preveda anche principi che fondamentali non sono. Reputa, pertanto, necessario modificare il testo nel senso proposto dagli emendamenti presentati.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene che, se la maggioranza intende considerare la Costituzione quale parametro del giudizio di ammissibilità, è necessario modificare il testo della proposta di legge espungendo la parola «fondamentali» e realizzando, per questa via, anche un ampliamento delle garanzie costituzionali.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), constatando che le proposte emendative in esame, lungi dal cambiare il senso del testo della proposta di legge, contribuiscono anzi a renderla più chiara, ritiene che la maggioranza potrebbe accogliere i suggerimenti provenienti dalle opposizioni, che sono di buon senso e non snaturano il messaggio politico che si intende lanciare.

Andrea GIORGIS (PD), in aggiunta a quanto già osservato, ritiene che la nuova fonte del diritto che si sta disciplinando, ovvero il *referendum* propositivo, debba rimanere nell'alveo della Costituzione, al pari delle altre previste dall'ordinamento.

Stefano CECCANTI (PD) ribadisce di ritenere opportuno il controllo preventivo della Corte costituzionale sul rispetto, da parte della proposta di legge di iniziativa popolare, delle norme costituzionali, richiamando l'attenzione sulle implicazioni di una declaratoria di illegittimità costituzionale che intervenga dopo l'approvazione della proposta da parte del corpo elettorale.

Andrea GIORGIS (PD) si associa alle considerazioni del deputato Ceccanti e ritiene anch'egli che sia necessario un giudizio preventivo di legittimità costituzionale.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che non vi siano le condizioni per poter incidere, da parte delle opposizioni, sull'atteggiamento della maggioranza e sul contenuto del provvedimento, e osserva come ci si trovi di fronte al tentativo di attribuire un vero e proprio privilegio alla democrazia diretta rispetto a quella rappresentativa. Considera tale impostazione del tutto incompatibile con la Costituzione. Ritiene che la formulazione del testo base che fa riferimento ai principi e ai diritti fondamentali sia inefficace e lasci un margine di discrezionalità troppo ampio. Ritiene che lo sforzo delle opposizioni per riportare la democrazia diretta al ruolo di strumento secondario rispetto alla democrazia rap-

presentativa sia vano e denuncia il rischio che si arrivi a un vero e proprio « appalto » della democrazia. Ritiene che per prevenire tali rischi sia necessaria una formulazione del testo puntuale e specifica, e non vaga.

Roberto SPERANZA (LeU) si associa alle argomentazioni del deputato Giorgis e richiama l'attenzione sulle proposte emendative in esame, che sono volte a non consentire lo svolgimento del *referendum* su leggi concernenti diritti individuali garantiti dalla Costituzione. Ribadisce la richiesta di un'ulteriore riflessione da parte della relatrice e della maggioranza e sottolinea come il ruolo svolto dai parlamentari dell'opposizione sia diretto al miglioramento del testo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura come non vi sia alcuna preclusione nei confronti dei contributi delle opposizioni.

Emanuele FIANO (PD) sottolinea come vi sia comunque una netta divergenza rispetto alle posizioni della maggioranza, le quali pongono sullo stesso piano il procedimento legislativo parlamentare e quello popolare.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda con le affermazioni del deputato Fiano circa la divergenza tra le posizioni della maggioranza e quelle delle opposizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pollastrini 1.128, Migliore 1.129 e Marco Di Maio 1.130.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.131, osserva come esso sia volto ad escludere la sottoponibilità a *referendum* di leggi che incidano sulla libertà e segretezza della corrispondenza garantite dall'articolo 15 della Costituzione. Osserva come la formulazione del testo base che fa riferimento ai principi e ai diritti fondamentali non sia idonea a evitare che possano essere sottoposte a *referendum*

leggi che, pur rispettando i principi e i diritti fondamentali, possono comunque incidere su diritti individuali.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva la gravità del parere contrario espresso sulle proposte emendative in esame, che riguardano i diritti garantiti dagli articoli 13 e seguenti della Costituzione, e denuncia il rischio che ci si avvii verso uno Stato di polizia. Si dichiara stupito dal fatto che i deputati della Lega legittimino tale scelta, consegnando al Movimento 5 Stelle un'arma micidiale, e non comprende l'indifferenza di fronte a tutto ciò. Osserva come intervenire mediante *referendum* sul diritto alla riservatezza rischi di prefigurare un controllo senza limiti nei confronti dei cittadini e dichiara di essere preoccupato come non mai per la situazione della democrazia del nostro Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fiano 1.131 e 1.132.

Andrea GIORGIS (PD), intervenendo sull'emendamento Pollastrini 1.133, rileva come l'opposizione stia confidando nella disponibilità della maggioranza e stia scommettendo sul fatto che fino all'ultimo possa aprirsi una breccia svolgendo con estrema serietà il compito di parlamentari, rileva però che l'aspettativa di questa disponibilità fino a questo momento non si è concretata. Osserva come rinunciare a tale tentativo, condotto anche contro ogni evidenza, di incidere sulle posizioni della maggioranza significherebbe tradire la propria funzione di parlamentare. Richiama l'attenzione sulle gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla scelta di limitare il controllo preventivo della Corte costituzionale al rispetto dei soli principi e diritti fondamentali: un giudizio di illegittimità costituzionale che intervenga nei confronti di una legge approvata con *referendum* potrebbe infatti determinare una pericolosa contrapposizione tra volontà popolare e legalità costituzionale nonché una campagna di delegittimazione nei confronti della Corte

costituzionale. Ricorda come siano state necessarie due guerre mondiali per affermare il principio della limitazione della volontà popolare e della sua sindacabilità in sede giurisdizionale e come l'esperienza storica dimostri, a partire dalla Rivoluzione francese, che l'assenza di limiti alla volontà popolare può portare ad esiti tragici.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, dichiara di comprendere il senso degli interventi dei deputati dell'opposizione e si riserva di approfondire le questioni poste nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Emanuele FIANO (PD) ribadisce come il senso delle proposte emendative in esame sia quello di impedire che le garanzie costituzionali riconosciute dagli articoli 13 e seguenti della Carta possano essere limitate con legge ordinaria di iniziativa popolare sottoponibile a *referendum*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pollastrini 1.133 e Migliore 1.134.

Stefano CECCANTI (PD), illustrando il suo emendamento 1.135, fa notare che esso mira a sottrarre all'ambito di applicazione del *referendum* propositivo le proposte di legge che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 19 della Costituzione, tenuto conto che il testo così come attualmente formulato fa riferimento esclusivamente agli articoli 7 e 8 della Costituzione e dunque le persone che professano religioni diverse dalla Cattolica non sarebbero tutelati dall'articolo 19 e dunque la loro libertà religiosa potrebbe essere limitata anche con una semplice legge approvata con un *referendum* propositivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ceccanti 1.135, Marco Di Maio 1.136, Giorgis 1.137 e Fiano 1.138.

Emanuele FIANO (PD) illustra l'emendamento Pollastrini 1.139, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione e ricorda che qui si tratta di tutelare il diritto di cittadinanza anch'esso disciplinato con legge ordinaria.

Francesco Paolo SISTO (FI) stigmatizza l'approccio incivile con il quale si intende mettere in discussione i principi fondamentali della Costituzione. Fa notare che lo strumento legislativo configurato dal provvedimento appare pericoloso in quanto volto a mettere nelle mani di pochi un potere rilevante di incidere su libertà personali, come quelle previste agli articoli 24 e 25 della Costituzione. Preannuncia pertanto il suo convinto voto a favore sull'emendamento Pollastrini 1.139.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pollastrini 1.139, Migliore 1.140 e Ceccanti 1.141.

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede alla Presidenza di verificare le modalità con cui viene espresso il voto sugli emendamenti, che non appaiono sempre chiare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marco Di Maio 1.142, Giorgis 1.143, Fiano 1.144, Giorgis 1.145 e Ceccanti 1.146.

Barbara POLLASTRINI (PD) illustra il suo emendamento 1.137, che riguarda il tema importante della tutela dei minori. Si augura che anche su tale rilevante questione vi sia una modifica del testo volta a salvaguardare i diritti civili e sociali dei cittadini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pollastrini 1.147 e Migliore 1.148.

Barbara POLLASTRINI (PD) illustra il suo emendamento 1.149, facendo notare i rischi che potrebbero derivare – in questo caso in danno del diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione – da una equiparazione del *referendum* pro-

positivo, così come configurato, alle leggi del Parlamento.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) ritiene che il provvedimento non pregiudichi in alcun modo il diritto alla salute, tenuto conto della formulazione dell'articolo 32 della Costituzione che parla della tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo. Ritiene altresì che non vi sia alcun rischio di imporre ai cittadini mediante *referendum* alcun trattamento sanitario.

Barbara POLLASTRINI (PD) ritiene sia opportuna una maggiore cautela su materie così delicate, considerato che non si può prevedere al momento l'orientamento futuro dell'opinione pubblica su tali temi. Rivolgendosi al deputato Iezzi, fa notare che è necessaria la massima attenzione sul tema, considerato in particolare il tenore del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) fa notare come nel tema della tutela della salute rientri il delicato trattamento dei trattamenti sanitari obbligatori che pure sono stabiliti con legge ordinaria. Richiama pertanto la maggioranza a valutare l'opportunità di ampliare il margine di azione della Corte costituzionale a tutela della tenuta democratica del sistema prevedendo un generico riferimento alla Costituzione.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene sia opportuno prestare una particolare attenzione alle formulazioni utilizzate sul tema dei limiti di ammissibilità del *referendum*. Richiamando il caso Englaro, fa notare, ad esempio, che il Presidente della Repubblica in quella occasione intervenne espressamente a tutela dell'articolo 32 della Costituzione. Evidenzia, dunque, come per salvaguardare alcuni diritti non sia sufficiente il mero riferimento ai principi fondamentali della Costituzione.

Emanuele FIANO (PD) non condivide la volontà di equiparare le leggi del Parla-

mento al *referendum*, così come previsto dal provvedimento, ritenendo che su questioni fondamentali non ci si possa esprimere semplicemente con un « sì » o con un « no ». Auspica che gli ambiti di valutazione della Corte siano estesi il più possibile, anche al fine di scongiurare un potenziale conflitto tra il popolo e la stessa Corte costituzionale.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che il provvedimento in esame produca una tensione sul sistema democratico alterandone i meccanismi di funzionamento. Ritiene pericoloso restringere l'ambito dell'operato della Corte costituzionale, rilevando nel testo in esame profili di incostituzionalità, che, ancor prima che siano rilevati dalla Corte, rischiano di produrre gravi conseguenze. Si rischia, dunque, di configurare una ipotesi di pericolosa incostituzionalità di fatto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pollastrini 1.149, Fiano 1.150, Marco Di Maio 1.151, Giorgis 1.152 e Marco Di Maio 1.153.

Barbara POLLASTRINI (PD) illustra il suo emendamento 1.154, raccomandandone l'approvazione, tenuto conto che esso mira a salvaguardare i diritti delle donne lavoratrici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pollastrini 1.154 e Giorgis 1.155.

Emanuele FIANO (PD) illustra il suo emendamento 1.156, facendo notare che tale proposta emendativa si pone a tutela della libertà di organizzazione sindacale e dei diritti previsti dall'articolo 39 previsti dalla Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Fiano 1.156.

Barbara POLLASTRINI (PD) illustra il suo emendamento 1.157, volto a tutelare il diritto di sciopero, raccomandandone l'approvazione in particolare a quei colleghi

che si sono opposti all'approvazione del *jobs act* che ha ristretto, appunto, il diritto di sciopero.

La Commissione respinge l'emendamento Pollastrini 1.157.

Stefano CECCANTI (PD) ritira il suo emendamento 1.158.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) illustra il suo emendamento 1.159 che ancora una volta è volto a sottrarre all'iniziativa popolare i provvedimenti che possono avere un effetto sugli equilibri di finanza pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.159.

Stefano CECCANTI (PD) illustra il suo emendamento 1.160, facendo notare che esso appare necessario ad escludere le leggi di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali dall'ambito di applicazione del provvedimento in esame, tenuto conto che è ormai prassi ammessa che i parlamentari presentino proposte di legge in tale ambito e che dunque non si tratta di un'iniziativa riservata.

Emanuele FIANO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ceccanti 1.160, rilevando che, così come è ormai ammessa l'iniziativa parlamentare in tale ambito, sarebbe teoricamente possibile sottoporre tali materie al voto popolare. Giudica quindi opportuno approvare tale emendamento, al fine di escludere un pronunciamento popolare su tale materia.

La Commissione respinge l'emendamento Ceccanti 1.160.

Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sull'emendamento 1.161, di cui è il primo firmatario, si domanda quali siano le ragioni che hanno indotto la relatrice e il Governo a esprimere un parere contrario.

Chiede, pertanto, di valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento anche alla luce delle altre modifiche apportate al testo del provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Ceccanti 1.161.

Francesco Paolo SISTO (FI) illustra l'emendamento Zanettin 1.162, di cui è cofirmatario, sottolineando lo sforzo compiuto per individuare un elenco di materie che dovrebbero rendere non ammissibile il *referendum* propositivo. Richiama l'attenzione della relatrice e del Governo sui rischi che potrebbero derivare dal sottoporre al *referendum* previsto dal nuovo articolo 71 della Costituzione le proposte di legge di iniziativa popolare su alcuni specifici temi e domanda un ulteriore approfondimento, anche al fine di una possibile riformulazione dell'elenco delle materie da escludere.

Emanuele FIANO (PD) chiede alla relatrice di chiarire se le leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali rientrano o meno tra quelle che possono essere sottoposte a *referendum* propositivo.

Fabiana DADONE, *relatrice*, precisa che per le proposte di legge di autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali non può essere utilizzata la procedura prevista dal nuovo articolo 71 della Costituzione.

Quanto alla richiesta del deputato Sisto, conferma il parere contrario sull'emendamento Zanettin 1.162.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanettin 1.162, 1.163, 1.164 e 1.165, nonché gli emendamenti Sisto 1.166 e 1.167.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'emendamento della relatrice 1.299 ed ai relativi subemendamenti.

Fabiana DADONE, *relatrice*, chiede una breve sospensione della seduta.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 16.05, è ripresa alle 16.25.

Fabiana DADONE, *relatrice*, formula parere contrario sui subemendamenti Schullian 0.1.299.1 e Cecconi 0.1.299.2, proponendo l'accantonamento del subemendamento Magi 0.1.299.3.

Formula, altresì, parere contrario sui subemendamenti Magi 0.1.299.4, 0.1.299.5, 0.1.299.6, 0.1.299.7 e 0.1.299.8, nonché sui subemendamenti Sisto 0.1.299.9, Magi 0.1.299.10, Ceccanti 0.1.299.11, Schullian 0.1.299.12, Sisto 0.1.299.13 e Magi 0.1.299.14.

Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio emendamento 1.299.

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO concorda con i pareri espressi dalla relatrice, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.229 della relatrice.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, essendo stato accantonato il subemendamento Magi 0.1.299.3, sarà conseguentemente accantonato anche l'emendamento della relatrice 1.299 e tutti quelli riferiti al terzo capoverso del comma 1.

La Commissione respinge il subemendamento Schullian 0.1.299.1.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) illustra il proprio subemendamento 0.1.299.2, sottolineando l'importanza di regolare con legge costituzionale anche le norme che riguardano il *referendum* propositivo.

Ritiene che sia necessario un parallelismo con la disciplina che regola il *referendum* abrogativo e sottolinea come la proposta emendativa non intenda in alcun modo allungare i tempi delle procedure.

La Commissione respinge il subemendamento Cecconi 0.1.299.2.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il subemendamento Magi 0.1.299.3 è da intendersi accantonato.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.299.4, ritiene necessario prevedere che la Corte costituzionale possa avvalersi del contributo di altri enti e istituzioni ai fini dell'esame di ammissibilità del *referendum*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Magi 0.1.299.4 e 0.1.299.5.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.299.6, sottolinea i vantaggi dell'introduzione, accanto al giudizio di ammissibilità delle richieste di *referendum*, anche di quello della conformità costituzionale delle disposizioni da esso recate. Si tratta di una garanzia che porrebbe al riparo dal pericolo che la Corte si trovi a dover giudicare la costituzionalità di una disposizione introdotta con lo strumento referendario, la cui ammissibilità essa aveva già accertato. Inoltre, l'introduzione di tale filtro appare necessaria in quanto il testo in esame non prevede, quale ulteriore garanzia, uno strumento analogo al rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica di una legge ordinaria che presenta profili di non conformità costituzionale. Ritiene che l'emendamento 1.299 della Relatrice sia da correggere anche su altri punti, in quanto delinea una procedura per il controllo di ammissibilità del *referendum* farraginosa e di difficile applicabilità, con riferimento, in particolare, alla soglia della metà delle firme richieste per attivare il giudizio della Corte costituzionale, che non è chiaro come sia accertata e a quale organo spetta. Alla luce di tali rilievi, pertanto, invita la relatrice a un'ulteriore riflessione.

Roberto SPERANZA (LeU) sottoscrive il subemendamento Magi 0.1.299.6, di cui condivide lo spirito e l'intenzione di rafforzare lo strumento referendario, esplici-

tando i punti ambigui e, per questa via, rafforzandone la valenza. Dichiara che l'approvazione di questo subemendamento nulla toglierebbe all'impianto fondamentale della legge ma anzi ci sarebbe un risultato utile per tutti.

Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sul subemendamento Magi 0.1.299.6, ritiene necessario evitare il cortocircuito istituzionale che, in mancanza di una norma specifica, costringerebbe il Presidente della Repubblica a rinviare alle Camere una legge, ritenuta non conforme alla Costituzione e che il Parlamento non ha approvato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Magi 0.1.299.6, 0.1.299.7, 0.1.299.8 e Sisto 0.1.299.9.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) illustra il suo subemendamento 0.1.299.10, che prevede che il controllo da parte della Corte costituzionale avvenga prima dell'inizio dell'esame della proposta di legge da parte del Parlamento.

La Commissione respinge il subemendamento Magi 0.1.299.10.

Stefano CECCANTI (PD) illustra il suo subemendamento 0.1.299.11, che prevede, in caso di identità di principi, la prevalenza del progetto approvato dal Parlamento nel caso in cui la Corte Costituzionale abbia giudicato ammissibili sia il testo di origine parlamentare sia il *referendum*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ceccanti 0.1.299.11, Schullian 0.1.299.12, Sisto 0.1.299.13 e Magi 0.1.299.14.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sul subemendamento Magi 0.1.299.3, in precedenza accantonato, impegnandosi ad approfondire la questione del giudizio di ammissibilità del *referendum* abrogativo in vista dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) illustra il suo subemendamento 0.1.299.3, che, per esigenze di uniformità, è volto ad estendere al *referendum* abrogativo la procedura del controllo di ammissibilità prevista dal testo in discussione per il *referendum* propositivo.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sul subemendamento Magi 0.1.299.3, stigmatizza la chiusura della maggioranza a accogliere le proposte delle opposizioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sottolinea che la relatrice si è impegnata a svolgere ulteriori approfondimenti in vista dell'esame in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (FI) si augura che da tale riflessione scaturisca la soluzione di tutti i problemi che sono stati sollevati nel corso del dibattito in Commissione.

La Commissione respinge il subemendamento Magi 0.1.299.3.

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede chiarimenti alla relatrice sulla formulazione del suo emendamento 1.299, che non sembra tenere conto del fatto che il procedimento del giudizio di ammissibilità sul *referendum* è articolato in diverse fasi, non tutte aventi natura giurisdizionale.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, assicura al collega Sisto che la sua riflessione riguarderà anche il punto da lui testé segnalato.

La Commissione approva l'emendamento 1.299 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.299 della relatrice, risul-

tano preclusi gli identici emendamenti Sisto 1.168 e Cecconi 1.169, nonché gli emendamenti Magi 1.170, Cecconi 1.171 e Ceccanti 1.172. Risulta assorbito l'emendamento Speranza 1.173 ed è da considerarsi precluso l'emendamento Speranza 1.174. Risulta, altresì, assorbito l'emendamento Speranza 1.175 e sono da considerarsi preclusi anche gli emendamenti Sisto 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180 e 1.181, nonché gli emendamenti Lucaselli 1.182 e 1.183. Risultano, quindi, assorbiti gli identici emendamenti Giorgis 1.184 e Lucaselli 1.185 e preclusi gli emendamenti Sisto 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.192, 1.193, 1.194 e 1.195.

La Commissione respinge l'emendamento Ceccanti 1.196.

Francesco Paolo SISTO (FI) interviene per raccomandare l'approvazione del suo emendamento 1.197.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.197.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Magi 1.198 e 1.199, nonché gli emendamenti Speranza 1.200, 1.201, 1.202 e 1.203.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.205, identico all'emendamento Lucaselli 1.204, ritiene necessario prevedere il *quorum* della partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, allo scopo di rafforzare lo strumento referendario dandogli maggiore legittimità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Lucaselli 1.204 e Sisto 1.205 nonché l'emendamento Schullian 1.206.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Giorgis 1.207. Constata inoltre l'assenza dei presentatori dell'emendamento Prisco 1.208: si intende vi abbiano rinunciato. Avverte

quindi che è stato ritirato l'emendamento Magi 1.209.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.210, ribadisce la necessità di introdurre un *quorum* di votanti, rilevando come l'accoglimento dell'emendamento Ceccanti 1.215 non costituisca un'affermazione del gruppo del PD, ma risponda a un'esigenza interna alla maggioranza.

Stefano CECCANTI (PD) non condivide le osservazioni del deputato Sisto, richiamando l'attenzione sul fatto che l'emendamento a sua firma 1.215, su cui è stato espresso parere favorevole della relatrice, prevede un *quorum* approvativo, e non partecipativo, il che comporterà in pratica un *quorum* più alto di altre ipotesi di *quorum* proposte.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda con le osservazioni formulate dal deputato Ceccanti.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come, trattandosi di *referendum* popolare, il principio che deve essere tutelato sia quello della partecipazione, indipendentemente dal prevalere dei voti favorevoli o contrari.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.210.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ceccanti 1.211 e 1.213 sono stati ritirati.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.212.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.214, sottolinea come esso sia volto a privilegiare il principio della partecipazione.

Gennaro MIGLIORE (PD) osserva come l'emendamento in esame, prevedendo un *quorum* partecipativo pari al 40 per cento

dei votanti alle precedenti elezioni della Camera dei deputati, introduca di fatto un *quorum* inferiore a quello previsto dall'emendamento Ceccanti 1.215.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.214 e approva l'emendamento Ceccanti 1.215, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Ceccanti 1.216 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento Ceccanti 1.215.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, avverte di aver presentato l'emendamento 1.300 (*vedi allegato 1*), volto ad introdurre talune modifiche formali conseguenti all'approvazione dell'emendamento Ceccanti 1.215.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.217, rileva come esso affronti il tema del rapporto tra la legge approvata mediante *referendum* e la potestà legislativa del Parlamento, vale a dire la possibilità di quest'ultimo di intervenire, anche subito, sulla legge stessa. Ritiene che tale facoltà non possa comunque venir meno a seguito del *referendum* e che pertanto l'emendamento in esame possa essere superfluo, ma chiede al riguardo chiarimenti alla relatrice.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, rileva come il Parlamento possa comunque intervenire sulla legge approvata mediante *referendum*, non essendosi ritenuta opportuna l'introduzione di un termine dilatorio al riguardo.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come l'impossibilità per il Parlamento di intervenire sulla legge approvata mediante *referendum* possa semmai derivare di fatto da motivazioni di carattere politico.

Francesco Paolo SISTO (FI), a seguito del chiarimento reso dalla relatrice, ritira

gli emendamenti a sua prima firma 1.217 e 1.218.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sisto 1.219, Cecconi 1.220 e Speranza 1.221.

Roberto SPERANZA (LeU), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.222, rileva come esso, al pari del successivo 1.223, sia volto alla ricerca di un adeguato equilibrio tra l'istituto referendario che si vuole introdurre e la democrazia rappresentativa. Ritiene inopportuno attribuire al comitato promotore, nel caso si approvazione da parte delle Camere di un testo diverso da quello proposto, la decisione sull'effettuazione o meno del *referendum*, ritenendo opportuno che essa sia rimessa alla Corte costituzionale. L'emendamento 1.222 prevede che, qualora la Corte non ritenga il testo approvato dalle Camere adeguato ai principi della proposta, le Camere abbiano sei mesi ulteriori di tempo per adeguarlo in base alle indicazioni espresse dalla Corte. Ritiene che la formulazione del testo base renda l'accesso al *referendum* eccessivamente facile e osserva come il referendum debba a suo avviso costituire non la scelta prioritaria bensì l'*extrema ratio*, alla quale ricorrere solo nel caso in cui le Camere non abbiano assunto i principi della proposta di iniziativa popolare.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) osserva come sia problematico interpretare il concetto di diversità del testo approvato dalle Camere rispetto a quello originario. Ritiene che fare riferimento alla necessità che la diversità sia sostanziale possa costituire un passo in avanti, ma che comunque resti impregiudicato il tema del soggetto al quale attribuire la valutazione della sussistenza di tale diversità, giudicando inopportuno che tale valutazione sia rimessa al comitato promotore, in quanto in tal modo correremmo il rischio che si vada al *referendum* anche a fronte di modifiche di scarso rilievo o meramente formali.

Francesco Paolo SISTO (FI) osserva come per l'effettuazione del *referendum* nel caso di modifiche introdotte dalle Camere nel testo della proposta sia necessario che tali modifiche rivestano carattere di diversità e che i promotori non rinunzino al *referendum*. Ritiene come difficilmente i promotori rinunzieranno al *referendum*, mentre per quanto riguarda il concetto di diversità osserva come la lingua italiana offra una tale varietà di sfumature da rendere difficile raggiungere conclusioni univoche al riguardo. Ritiene, comunque, che l'emendamento Speranza 1.222 vada nella direzione di rimettere la valutazione all'unico soggetto in grado di svolgere tale compito in condizione di indipendenza, vale a dire la Corte costituzionale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, a proposito dell'osservazione del deputato Sisto sul significato del concetto di diversità, osserva come, stando al dizionario *Trecani*, affinché una cosa sia diversa da un'altra non è sufficiente una mera differenza ma è necessario che vada nella direzione opposta, mentre il termine differenza fa riferimento a difformità di minore portata.

Gennaro MIGLIORE (PD) ritiene anch'egli che il comitato promotore non sia il soggetto idoneo a valutare la sussistenza della diversità, trovandosi peraltro in una situazione di conflitto di interessi, e che sia opportuno rimettere tale valutazione alla Corte costituzionale. Osserva come l'emendamento Speranza 1.222 segnali un problema rilevante e meritevole di approfondimento e ne chiede pertanto l'accantonamento. Invita, inoltre, i presentatori degli emendamenti Speranza 1.223 e Sisto 1.228 a ritirarli, in quanto entrambi prevedono comunque l'effettuazione, a suo avviso inopportuna, del *referendum* sui due testi alternativi.

Stefano CECCANTI (PD) fa notare che gli emendamenti in esame non mirano ad evitare il *referendum* in sé, ma solo qualora esso non sia necessario in ragione dell'uniformità dei principi tra le proposte.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, non condivide l'idea di attribuire alla Corte costituzionale una valutazione sulla diversità dei testi che ritiene sia politica e quindi da riservare al comitato promotore. Fa notare che il testo in esame intende mirare ad una collaborazione tra Parlamento e promotori, osservando, peraltro, che il medesimo comitato non avrebbe alcun interesse ad andare ad uno scontro, in presenza di modifiche non sostanziali. Rischierebbe, in tal modo, a suo avviso, di « perdere la faccia ». Lo stesso Parlamento, del resto, a suo avviso, sarebbe incentivato a venire incontro ai promotori eventualmente evitando modifiche solo formali. Rileva, al riguardo, che gli stessi auditi hanno accolto positivamente la previsione di una facoltà rinuncia dei promotori al *referendum*.

Stefano CECCANTI (PD) fa notare che, con le proposte emendative presentate, non si intende certo, escludere i promotori dal procedimento, quanto prevedere che la valutazione sulla diversità tra le proposte sia attribuita ad un organismo terzo.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene anzitutto paradossale che la relatrice, al fine di motivare la legittimare dell'intervento riformatore in esame, ricorra a formulare ipotesi sul comportamento futuro dei promotori. Ritiene pericoloso configurare un diritto assoluto dei promotori al *referendum*, esautorando il ruolo del Parlamento dai circuiti della democrazia diretta e conferendo ai medesimi promotori la facoltà di svolgere valutazioni che spetterebbero ad altri organismi.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) comprendendo le perplessità manifestate dalla relatrice sull'ipotesi di attribuire un certo ruolo alla Corte costituzionale, ritiene opportuno – così come suggerito dagli stessi soggetti auditi – che la valutazione sulla diversità tra le proposte sia conferita all'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, che già interviene

in occasione del referendum abrogativo. Ritiene necessario configurare meccanismi legislativi che non si prestino ad utilizzi strumentali, se davvero si intende favorire una collaborazione tra Parlamento e promotori.

Emanuele FIANO (PD) giudica sbagliato equiparare il comitato dei promotori al Parlamento, in ragione della evidente disparità nel grado di rappresentatività sussistente tra i due soggetti.

Francesco Paolo SISTO (FI) si associa alla richiesta di accantonare l'emendamento Speranza 1.222.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, ritiene opportuno non accantonare l'emendamento Speranza 1.222. Rispondendo al deputato Sisto, precisa di aver formulato delle mere ipotesi su un eventuale comportamento del comitato, solo al fine di fornire un esempio concreto che rendesse chiaro il funzionamento dei meccanismi messi in campo.

Gennaro MIGLIORE (PD) evidenzia come le considerazioni svolte dalla relatrice confermino la matrice politica del procedimento legislativo che si intende introdurre. Ritiene opportuno, invece, che sulle norme generali ed astratte si svolgano valutazioni oggettive e di principio.

Stefano CECCANTI (PD), nel far notare che si registra una giurisprudenza dell'Ufficio centrale per il *referendum* favorevole allo svolgimento del referendum abrogativo stesso nel caso di modifiche parlamentari alla normativa oggetto del quesito, rileva che l'intento delle proposte emendative presentate non è certo quello di svuotare il ruolo dei promotori.

La Commissione respinge l'emendamento Speranza 1.222.

Roberto SPERANZA (LeU), ricordando come sul quinto capoverso del comma 1 dell'articolo 1 il suo gruppo abbia presentato anche un emendamento soppressivo, fa notare che il suo emendamento 1.223

mira a ridurre il danno, affidando alla Corte costituzionale valutazioni che sarebbe un errore attribuire ai promotori. Si rischierebbe altrimenti di incrinare il sistema della democrazia rappresentativa, mettendo in discussione il ruolo centrale del Parlamento. Si dimostra così di nutrire un sentimento di diffidenza ingiustificato verso lo stesso Parlamento, che dovrebbe essere considerato, al contrario, il luogo di tempio della democrazia.

La Commissione respinge l'emendamento Speranza 1.223.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Cecconi 1.224, 1.225, 1.226 e 1.227: si intende che vi abbia rinunciato.

Francesco Paolo SISTO (FI) illustrando il suo emendamento 1.228, fa notare come esso, parlando di principi ispiratori e contenuti normativi essenziali, miri a scongiurare fraintendimenti circa la valutazione sulla natura sostanziale o meno delle modifiche apportate dal Parlamento sul testo di iniziativa popolare.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.228.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) illustra il suo emendamento 1.229, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.229.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cecconi 1.230: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.231, Lucaselli 1.232 e 1.233 e Sisto 1.234.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cecconi 1.235: si intende che vi abbia rinunciato.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) dichiara di ritirare i suoi emendamenti 1.236 e 1.237.

La Commissione approva l'emendamento 1.300 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO (FI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.238, segnala l'inutilità dell'avverbio « complessivamente » presente nel terzo periodo del quinto capoverso e ne propone la soppressione.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che l'avverbio « complessivamente » sia stato introdotto al fine di indicare che la proposta approvata con il *referendum* è quella che ottiene il maggior numero di voti ottenuto sommando le scelte relative all'approvazione o meno delle due proposte e i voti relativi al testo preferito dall'elettore.

Francesco Paolo SISTO (FI) osserva che i voti ai quali fa riferimento il deputato Fiano non dovrebbero essere sommati.

Emanuele FIANO (PD) segnala che le votazioni relative all'approvazione delle proposte emendative presentate potrebbero concludersi con un pareggio e pertanto è necessario sommare ad esse i voti relativi alla preferenza tra i due testi.

Stefano CECCANTI (PD) segnala che si tratta di tre quesiti distinti. Nei primi due casi si chiede all'elettore se preferisca lo *status quo* o le singole proposte di legge, nel terzo caso si chiede quale delle due proposte di legge sia la preferita dall'elettore. In questo terzo caso non si fa più alcun raffronto con lo *status quo*, ma si confrontano tra loro i testi delle due proposte.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) chiede alla relatrice di chiarire come sarà formulata la scheda referendaria e cosa si voglia intendere esattamente con l'espressione « complessivamente ».

Gennaro MIGLIORE (PD) osserva che sommare i risultati di tre votazioni diverse potrebbe comportare un'alterazione della volontà degli elettori. Ritiene quindi che si tratti di un sistema assurdo e che non si posano sommare i voti su quesiti diversi.

Roberto SPERANZA (LeU) ritiene opportuno un chiarimento sulle modalità di svolgimento del referendum, in quanto se avesse ragione il deputato Ceccanti sarebbe opportuno sopprimere l'avverbio « complessivamente » mentre nell'interpretazione del deputato Fiano la soppressione non sarebbe necessaria. Chiede che tale chiarimento venga fornito prima della votazione.

Gennaro MIGLIORE (PD) chiede chiarimenti in merito alle modalità di redazione della scheda di voto del *referendum*.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che risultano accantonate due proposte emendative e chiede se si intenda concludere nella giornata odierna la votazione delle proposte emendative.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, conferma l'intenzione di concludere nella giornata odierna l'esame delle proposte emendative, rinviando alla settimana prossima il voto sul mandato alla relatrice.

Francesco FORCINITI (M5S) segnala che nella scheda referendaria i primi due quesiti saranno relativi al confronto tra la proposta di legge e il diritto vigente. L'elettore può ritenere entrambe le proposte di legge preferibili rispetto al diritto vigente e quindi votare a favore di entrambi i primi due quesiti. Ritiene che solo chi ha votato a favore di entrambi possa esprimere, nella terza riga, la preferenza per una delle due proposte di legge.

Stefano CECCANTI (PD) non concorda con quanto testé espresso dal collega Forciniti. Osserva, infatti, che un elettore potrebbe preferire lo *status quo* rispetto ad entrambe le proposte di legge, ma

comunque segnalare quale delle due proposte preferisce, qualora il corpo elettorale dovesse approvarle entrambe. Sarebbe una specie di ballottaggio. Ricorda quindi che in Svizzera tutti gli elettori possono indicare il testo preferito, anche se non hanno approvato nessuno dei due in quanto ritengono preferibile il diritto vigente.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, chiede l'accantonamento dell'emendamento Sisto 1.238.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Sisto 1.238.

Francesco Paolo SISTO (FI) evidenzia che l'emendamento 1.239 a sua prima firma, il quale prevede la sospensione dell'entrata in vigore della proposta di legge approvata dalle Camere fino all'esito del *referendum*, sia una precisazione dettata dal buonsenso.

Stefano CECCANTI (PD) segnala che questa previsione è già contenuta nel testo del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritira l'emendamento 1.239 a sua prima firma.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che l'emendamento Giorgis 1.240 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Prisco 1.241 e Sisto 1.242.

Francesco Paolo SISTO (FI) evidenzia che l'emendamento 1.243 a sua prima firma è volto a sostituire il sesto capoverso del comma 1 allo scopo di renderlo più snello e meno farraginoso.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, conferma il parere contrario espresso sull'emendamento Sisto 1.243.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.243 e

1.244 e gli emendamenti Cecconi 1.245 e Speranza 1.246.

Stefano CECCANTI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.247.

Francesco Paolo SISTO (FI) sottoscrive l'emendamento Ceccanti 1.247 e ne raccomanda l'approvazione, ritenendo assolutamente necessario che la legge che dovrà disciplinare l'attuazione dei nuovi commi dell'articolo 71 della Costituzione abbia natura costituzionale.

Stefano CECCANTI (PD) evidenzia che gli emendamenti a sua prima firma 1.247 e 1.249 prevedevano due ipotesi, una massimalista, ovvero la previsione di una legge attuativa di rango costituzionale, l'altra, intermedia, volta a prevedere che detta legge debba essere approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, analogamente a quanto previsto per la legge n. 243 del 2012, relativa all'attuazione del principio del pareggio di bilancio. Evidenzia che, avendo la relatrice espresso parere favorevole sull'emendamento 1.249, ha ritenuto opportuno ritirare la proposta emendativa 1.247.

Roberto SPERANZA (LeU) evidenzia che per la stessa ragione ha rinunciato a illustrare l'emendamento a sua firma 1.246, il quale prevede che la proposta di legge attuativa sia deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ceccanti 1.247 e Cecconi 1.248.

Stefano CECCANTI (PD) esprime soddisfazione per il parere favorevole espresso dalla relatrice sull'emendamento a sua prima firma 1.249, che consente ragionevolmente di procedere in modo garantistico.

Francesco Paolo SISTO (FI) conferma la propria preferenza per una legge attuativa di rango costituzionale e preannuncia

l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento Ceccanti 1.249.

Stefano CECCANTI (PD) conferma la propria soddisfazione per la previsione di una legge rafforzata e ricorda che la legge n. 352 del 1970, relativa alla disciplina dei *referendum* previsti dalla Costituzione, che può essere considerata simmetrica a quella in questione, sia una legge di natura ordinaria. Invita quindi il deputato Sisto votare a favore dell'emendamento.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU), segnalando la preferenza del proprio gruppo per una legge attuativa da deliberare a maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera, ritiene comunque soddisfacente la soluzione proposta dall'emendamento Ceccanti 1.249, che sottoscrive, anche a nome del proprio gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ceccanti 1.249 (*vedi allegato 1*) e respinge gli emendamenti Sisto 1.250 e Cecconi 1.251.

Francesco Paolo SISTO (FI) illustra l'emendamento 1.253 a sua prima firma, volto a precisare il contenuto della legge attuativa in relazione alle modalità di verifica e controllo dei nuovi o maggiori oneri connessi alle proposte legislative e ne raccomanda l'approvazione. Si dichiara disposto a ritirarlo, qualora la relatrice manifesti la volontà di valutare la questione.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, conferma il parere contrario sull'emendamento Sisto 1.253.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.253 e 1.254.

Gianluca VINCI, *presidente*, segnala che l'emendamento Speranza 1.255 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento Ceccanti 1.249.

Roberto SPERANZA (LeU) illustra gli emendamenti a sua prima firma 1.256 e 1.257, il quale fissano un limite alle proposte legislative che è consentito presentare per anno solare e per legislatura, onde evitare che il Parlamento debba dedicare eccessivo spazio all'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Francesco Paolo SISTO (FI) si dichiara favorevole alla fissazione di un limite alla presentazione di proposte legislative di iniziativa popolare, per evitare che si formino organizzazioni *ad hoc* finalizzate alla presentazione di tali proposte.

Roberto SPERANZA (LeU), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.256, osserva come sia frequente, nel caso del *referendum* abrogativo, la contestuale raccolta di firme per una pluralità di quesiti. Rileva come ciò sia comprensibile nel caso del *referendum* abrogativo, ma non sia invece opportuno nel caso del *referendum* propositivo e chiede alla relatrice la disponibilità ad approfondire la questione.

Francesco Paolo SISTO (FI) sottoscrive gli emendamenti Speranza 1.256 e 1.257, riservandosi di presentare proposte emendative che vadano nella stessa direzione nel corso dell'esame in Assemblea.

Emanuele FIANO (PD) sottoscrive gli emendamenti Speranza 1.256 e 1.257, in quanto ne condivide il principio ispiratore, rilevando tuttavia come andrebbero specificati i soggetti ai quali si riferisce il limite da essi introdotto.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, osserva come il testo base, all'ultimo capoverso del comma 1, rimetta alla legge di attuazione la disciplina del concorso di più proposte di legge popolare. Osserva, inoltre, come il tema potrà essere affrontato anche in sede di modifica dei regolamenti parlamentari. Conferma, dunque, il parere contrario sulle proposte emendative in esame, anche in considerazione del fatto che il loro testo non risulta chiaro.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene imprescindibile che la questione sia affrontata nell'ambito della norma costituzionale, e non della legge ordinaria, trattandosi di aspetti non secondari, ma che attengono alle caratteristiche essenziali dell'istituto.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, assicura comunque che la questione sarà oggetto di un'ulteriore riflessione in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Speranza 1.256 e 1.257.

Augusta MONTARULI (FdI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.258, ribadisce il giudizio negativo del proprio gruppo sulla proposta di legge costituzionale in esame, pur essendo favorevole all'introduzione di riforme che favoriscano la partecipazione diretta dei cittadini. Ritiene che l'istituto del *referendum* propositivo possa avere senso laddove volto a dare voce a coloro che non hanno la possibilità di essere eletti in Parlamento, vale a dire i giovani di età compresa tra i sedici e i venticinque anni.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, conferma il parere contrario sulla proposta emendativa in esame, pur manifestando interesse per il contenuto della stessa.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.258.

Francesco Paolo SISTO (FI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.259, rileva come esso affronti un tema sul quale si aspetta sensibilità anche da parte del Movimento 5 Stelle, vale a dire l'esigenza di garantire un'informazione oggettiva ed equilibrata e un'adeguata pubblicazione della proposta oggetto del *referendum*, al fine di consentire un voto libero e consapevole.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) sottoscrive l'emendamento Sisto 1.259.

Emanuele FIANO (PD) sottoscrive a sua volta l'emendamento Sisto 1.259.

Valentina CORNELI (M5S) condivide lo spirito dell'emendamento ma ritiene che la sede in cui collocare il suo contenuto sia la legge attuativa.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.259.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) ritira gli articoli aggiuntivi a sua firma 1.01 e 1.02.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Sisto 1.03 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.299 della relatrice. Avverte altresì che la Commissione deve procedere all'esame degli emendamenti Sisto 1.100, 1.104 e 1.238 precedentemente accantonati.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, conferma il parere contrario sugli emendamenti Sisto 1.100 e 1.104.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.100.

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede alla relatrice se vi sia comunque la disponibilità ad approfondire successivamente le questioni poste dalle proposte emendative in esame.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, quanto all'emendamento 1.100 rileva come esso preveda una limitazione che non è prevista neppure dal vigente articolo 75 della Costituzione, di cui pertanto non comprende la motivazione. Quanto all'emendamento 1.104, rileva come la questione da esso posta è rimessa dal testo base alla legge attuativa.

Emanuele FIANO (PD) osserva come l'emendamento Sisto 1.104 contempli anche l'ipotesi in cui manchi meno di sei mesi alla cessazione delle Camere, non prevista nel testo base.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, osserva come anche tale questione potrà essere affrontata in sede di legge di attuazione.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.104.

Valentina CORNELI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sisto 1.238, rileva come l'avverbio « complessivamente » contenuta nel provvedimento ai fini della determinazione del testo da considerare approvato, sia opportuno, e chiarisca il meccanismo di voto, in virtù del quale ciascun elettore sarà chiamato ad esprimere due voti, rispettivamente sulla proposta popolare e su quella approvata dal Parlamento, nonché un terzo voto per esprimere la preferenza tra i due.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, specifica che si può esprimere una valutazione di preferenza per una delle due proposte, solo nel caso in cui si sia espresso un voto favorevole su entrambe le proposte di legge.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) osserva come il meccanismo illustrato non funzioni, in quanto comporta la somma dei tre voti espressi, attribuendo in tal modo maggior peso al voto di coloro che si sono espressi favorevolmente sui primi due quesiti. Rileva come si possa procedere alla somma dei voti solo nel caso in cui tutti gli elettori dispongano di tre voti. Chiede alla relatrice e alla maggioranza un chiarimento su tali aspetti.

Valentina CORNELI (M5S) rileva come nel caso in cui l'elettore si sia espresso favorevolmente sui primi due quesiti e abbia quindi espresso il terzo voto di preferenza su una delle due proposte, il primo voto e il voto di preferenza sulla stessa proposta vengono considerati una volta soltanto.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come la somma dei voti richiede che le modalità di voto siano omogenee, mentre non sia

praticabile qualora siano previste modalità di voto disomogenee, come nel caso di specie, in cui per alcuni elettori si contano tre voti mentre per altri uno solo.

Gennaro MIGLIORE (PD) osserva come gli elettori siano chiamati ad esprimersi su una proposta già approvata dalle Camere e sulla proposta di legge popolare e come dunque si tratti di un meccanismo contorto che introduce elementi di *referendum* abrogativo nell'ambito dell'istituto di *referendum* propositivo, non potendosi invece annullare una legge già approvata dal Parlamento.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) ritiene che il meccanismo di votazione messo in campo non sia affatto chiaro, non comprendendo, peraltro, per quale motivo non si preveda un voto di preferenza anche per gli elettori che si esprimano contro entrambe le proposte.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, precisando che alla base della disposizione in questione vi è una precisa scelta politica, osserva che se si consentisse di esprimere un voto di preferenza anche a chi è a favore dello *status quo*, è evidente che prevarrebbe la proposta di legge meno radicale.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che il quinto capoverso del comma 1 dell'articolo 1 preveda un meccanismo di voto contorto e pericoloso che lede il principio di uguaglianza del voto, dal momento che, nella sostanza, si nega la possibilità del voto di preferenza a chi è a favore dello *status quo*. Ritiene si sia di fronte ad una norma chiaramente incostituzionale. Sarebbe di gran lunga preferibile semplificare il meccanismo di voto prevedendo che si possa votare per l'una o l'altra proposta, considerato inoltre che, altrimenti, potrebbe verificarsi l'ipotesi assurda di vedere « congelato » il voto espresso dal Parlamento o che nessuna delle due proposte venga approvata. Ritiene quindi si tratti di un meccanismo che si sovrappone alle libere

scelte dell'elettore, toccando un principio costituzionale fondamentale.

Gennaro MIGLIORE (PD) chiede con forza delucidazioni sul meccanismo di voto previsto dal testo in esame, interrogandosi, in particolare, sulle modalità di calcolo del *quorum*. Fa notare, peraltro, che la natura non partecipativa del *quorum* previsto nel testo indurrà ad un abbassamento del *quorum* reale, essendo conteggiato sui voti favorevoli, che potrebbero essere espressi due volte da un elettore su una delle proposte di legge.

Emanuele FIANO (PD) chiede delucidazioni sulle modalità di calcolo del *quorum*, non comprendendo se ai fini del conteggio del *quorum* si considerino anche i voti di preferenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa notare che ai fini del calcolo del *quorum*, che riguarda solo la prima fase, non sono compresi i voti di preferenza esprimibili relativamente al terzo quesito posto nella scheda.

Emanuele FIANO (PD) non comprende per quale ragione, attraverso tale meccanismo di voto, si intenda in sostanza ignorare il voto espresso da chi non ha votato a favore di nessuna delle due proposte.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, precisa che il voto di preferenza ha la finalità di stabilire la proposta che prevale, nel caso in cui entrambe superino il *quorum*.

Emanuele FIANO (PD) ribadisce l'incongruità di ignorare il voto espresso da chi non ha votato per nessuna delle due proposte, osservando che il testo, così come formulato, rischia di determinare un oggettivo abbassamento del *quorum*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che il voto di preferenza non viene calcolato ai fini del *quorum*.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene assurdo che si intenda proporre all'esame dell'Aula un testo senza aver prima sciolto nodi fondamentali come quello in esame. Ritene che il meccanismo di espressione del voto previsto nel provvedimento sia incomprensibile e non funzioni, rischiando peraltro di configurare un sistema referendario dal carattere sia abrogativo sia propositivo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che le affermazioni del deputato Sisto non corrispondano alla realtà.

Francesco Paolo SISTO (FI) Fa notare che il sistema congegnato è una totale « bufala », dal funzionamento impossibile. Auspica che la relatrice possa trovare una soluzione per l'esame in Assemblea.

Roberto SPERANZA (LeU) manifesta un forte disappunto per la mancanza di chiarezza su una parte fondamentale del testo in esame, auspicando che la relatrice acconsenta ad un supplemento di riflessione sulla questione in esame, che rappresenta un punto qualificante. Si rischia altrimenti, a suo avviso, di fare un vero e proprio « buco nell'acqua », vanificando il lavoro positivo svolto finora. Evidenzia come, in base all'attuale formulazione del testo, si rischi di introdurre una disparità tra gli elettori, sostanzialmente negando ad alcuni l'espressione del voto di preferenza. Chiede che sia fatta chiarezza sulle modalità di computo dei voti, eventualmente anche ricorrendo a delle simulazioni che prevedano la rappresentazione visiva delle schede da utilizzare.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che spetterà alla relatrice pronunciarsi sulle richieste testé formulate.

Gennaro MIGLIORE (PD) auspica che su un tema così importante non vi sia fretta, osservando che le opposizioni stanno cercando di aiutare, contro il loro stesso interesse politico, i gruppi di maggioranza, evitandogli di far approvare una legge incomprensibile e inapplicabile. Ri-

tiene che il meccanismo messo in piedi sia irrealistico, facendo notare che il ricorso al terzo voto di preferenza avrebbe senso solo in caso di pareggio tra le proposte di legge, ovvero in una ipotesi inverosimile. Rileva quindi come il testo violi il principio di uguaglianza del voto, considerando inaccettabile che si nutrano ancora dubbi su una questione tanto essenziale.

Francesco FORCINITI (M5S) ritiene che il testo sia chiaro, non determinando alcuna violazione, atteso che i voti di preferenza tra le due proposte di legge non sono computati ai fini del *quorum* e che non si configura alcun doppio voto. Precisa inoltre che il terzo voto di preferenza consente a chi è a favore del cambiamento dello *status quo* di compiere una scelta ulteriore.

Stefano CECCANTI (PD) fa notare che sarebbe opportuno optare per un unico quesito, che abbia ad oggetto o l'una o l'altro proposta. Dichiarò inoltre di non comprendere il motivo per il quale si voglia introdurre una simile sfumatura soltanto per chi vota a favore delle proposte, precludendo il voto di preferenza per chi vota contro di esse.

Fabiana DADONE (M5S) non acconsente alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Sisto 1.238, riservandosi di approfondire per l'esame in Assemblea la questione in oggetto.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene di una gravità inaccettabile che si intenda portare in aula un testo del genere, che reca norme incomprensibili sul sistema di voto, manifestandosi in tal modo un atteggiamento da dilettanti della politica.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.238.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) ritiene che la questione della duplice valenza abrogativa e propositiva del *referen-*

dum proposto, sollevata nel dibattito odierno, meriti di esser approfondita con attenzione, considerato che essa è sorta nel dibattito dopo che è stata apportata la modifica sul *quorum* e che, dunque, non è stato possibile approfondirla in precedenza. Ritiene dunque la massima attenzione sul punto, giudicando preferibile una scelta più chiara che scongiuri l'ipotesi di vanificare il lavoro svolto dal Parlamento.

Francesco Paolo SISTO (FI), facendo notare che non ha precedenti l'ipotesi di un conferimento del mandato su un testo dal contenuto così incerto, auspica una profonda riflessione sul punto, preannunciando sin da ora che il suo gruppo indicherà sul provvedimento un relatore di minoranza.

Gennaro MIGLIORE (PD) preannuncia che il suo gruppo indicherà sul provvedimento un relatore di minoranza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, le sedute già previste per domani e per lunedì 14 gennaio non avranno luogo.

Fa quindi presente che il testo, come risultante a seguito dell'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta, che sarà convocata per la giornata di martedì 15 gennaio, in vista della votazione sul conferimento del mandato alla relatrice.

La seduta termina alle 19.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 122 del 9 gennaio 2019, a pagina 50, prima colonna, seconda riga, la parola: « quarto » è sostituita dalla seguente: « quinto ».

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: i vincoli europei e internazionali con le seguenti: dal diritto europeo e internazionale.

1. **80.** Forciniti, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Triodi.

(Approvato)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il terzo capoverso;*

b) *al sesto capoverso, sopprimere le parole: le modalità di verifica dell'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale.*

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono aggiunti i seguenti: « Spetta, altresì, alla Corte costituzionale giudicare sull'ammissibilità delle richieste di *referendum* di cui all'articolo 71 della Costituzione.

Sull'ammissibilità del *referendum* di cui all'articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.

La Corte costituzionale giudica altresì sull'ammissibilità del *referendum* sul testo approvato dalle Camere.

Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, ultimo comma, della Costituzione ».

Al Titolo, aggiungere, in fine, le parole: e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

1. **299.** La relatrice.

(Approvato)

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, le parole: purché siano superiori ad un quarto degli aventi diritto al voto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione le parole: « se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto ».

1. 215 *(Nuova formulazione)* Ceccanti, Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini, Martina, Orfini.

(Approvato)

All'articolo 1, quinto capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: « ottengono la

maggioranza dei voti validamente espressi, è approvato » con le seguenti: « sono approvati, è promulgato ».

1.300 La relatrice.

(Approvato)

Al comma 1, sesto capoverso, dopo le parole: La legge aggiungere le seguenti: , approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere,.

1. 249. Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano, Migliore, Martina, Orfini.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi).

**SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'EMENDAMENTO
1.299 DELLA RELATRICE**

Alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al secondo capoverso, dopo le parole: « garantiti dalla Costituzione » aggiungere le seguenti: « , le competenze legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ».

0. 1. 299. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire il sesto capoverso con il seguente: « La legge costituzionale disciplina l'attuazione del presente articolo. ».

0. 1. 299. 2. Cecconi.

Al capoverso Art. 1-bis, prima del comma 1 inserire il seguente:

01. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è inserito il seguente: « Sull'ammissibilità del referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima del deposito delle firme presso la Corte di Cassazione, purché ne siano state raccolte almeno duecentomila ».

0. 1. 299. 3. Magi.

Al capoverso Art. 1-bis, primo capoverso, dopo le parole: Corte Costituzionale aggiungere le seguenti: , che nella propria

attività istruttoria si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio,.

0. 1. 299. 4. Magi.

Al capoverso Art. 1-bis, primo capoverso, dopo le parole: Corte Costituzionale aggiungere le seguenti: , che nella propria attività istruttoria si avvale della Corte dei Conti,.

0. 1. 299. 5. Magi.

Al capoverso Art. 1-bis, primo capoverso, alla fine del periodo aggiungere le parole: e sulla compatibilità delle disposizioni da esso recate con le norme costituzionali.

0. 1. 299. 6. Magi.

Al capoverso Art. 1-bis, sostituire il secondo capoverso con i seguenti: La Corte costituzionale, che nella propria attività istruttoria si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio, prima dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento dichiara con sentenza l'ammissibilità del referendum e la compatibilità delle disposizioni da esso recate con le norme costituzionali.

È facoltà del Comitato promotore chiedere alla Corte costituzionale di pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum e sulla compatibilità delle disposizioni di esso con le norme costituzionali, anche

prima della presentazione del progetto alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.

Conseguentemente, al quarto capoverso, sostituire la parola: e quinto con le seguenti: quinto e sesto.

0. 1. 299. 7. Magi.

Al capoverso Art. 1-bis, sostituire il secondo capoverso con i seguenti: La Corte costituzionale prima dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento dichiara con sentenza l'ammissibilità del referendum.

È facoltà del Comitato promotore chiedere alla Corte costituzionale di pronunciarsi sull'ammissibilità del *referendum* anche prima della presentazione del progetto alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.

Conseguentemente, al quarto capoverso, sostituire la parola: e quinto con le seguenti: quinto e sesto.

0. 1. 299. 8. Magi.

All'articolo 1-bis, secondo capoverso, dopo la parola: giudica inserire la seguente: anche.

0. 1. 299. 9. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vietina.

Al capoverso Art. 1-bis, secondo capoverso, sostituire le parole: prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme con le seguenti: prima dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento.

0. 1. 299. 10. Magi.

Al capoverso Art. 1-bis, terzo capoverso, dopo le parole: La Corte costituzionale giudica altresì sull'ammissibilità del refe-

rendum sul testo approvato dalle Camere. aggiungere il seguente periodo: La Corte, in caso di ammissibilità di entrambi i testi, valuta altresì se essi si ispirino ai medesimi principi. In tal caso non si procede a referendum ed entra in vigore il progetto approvato dal Parlamento.

0. 1. 299. 11. Ceccanti.

Al capoverso Art. 1-bis, dopo il terzo capoverso, inserire il seguente: Con il giudizio di ammissibilità del referendum, la Corte costituzionale valuta anche il rispetto delle competenze legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

0. 1. 299. 12. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al capoverso Art. 1-bis, sostituire il quarto capoverso, con il seguente: Le modalità di verifica dell'ammissibilità del referendum, di cui all'articolo 71 della Costituzione, nonché le condizioni, forme e termini dei giudizi riferiti al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, ultimo comma, della Costituzione.

0. 1. 299. 13. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vietina.

Al capoverso Art. 1-bis, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente: Con proprio regolamento, la Corte costituzionale organizza e disciplina le funzioni istruttorie che si rendano necessarie ai fini del giudizio di ammissibilità previsto nei commi precedenti.

0. 1. 299. 14. Magi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il terzo capoverso;

b) al sesto capoverso, sopprimere le parole: le modalità di verifica dell'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale,.

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono inseriti i seguenti:

« Spetta, altresì, alla Corte costituzionale giudicare sull'ammissibilità delle richieste di *referendum* di cui all'articolo 71 della Costituzione.

Sull'ammissibilità del *referendum* di cui all'articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.

La Corte costituzionale giudica altresì sull'ammissibilità del *referendum* sul testo approvato dalle Camere.

Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, ultimo comma, della Costituzione ».

Al Titolo, aggiungere, in fine, le parole: e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

1. 299. La relatrice.